

# CONVENZIONE

TRA

**IL MINISTERO DELL'INTERNO**  
**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
E  
**ACCREDIA**  
**L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO**

L'anno 2019, addì 21 del mese di febbraio, in Roma, presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in Piazza del Viminale n. 1,

**TRA**

il Prefetto avv. Stefano Gambacurta, nato a Foligno (PG) il 14 novembre 1963, Direttore dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, che interviene, su delega del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in rappresentanza del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza (successivamente denominato per brevità Dipartimento P.S.), con Sede Legale in Roma, Piazza del Viminale n. 1 - 00184 RM;

**E**

l'ing. Giuseppe Rossi, nato a S. Miniato (PI), il 3 novembre 1946, che interviene in qualità di Presidente e Legale Rappresentante di ACCREDIA, l'Ente Italiano di Accreditamento (successivamente denominato per brevità ACCREDIA), con Sede Legale in Roma, Via Guglielmo Saliceto n. 7/9 - 00161 RM;

di seguito indicati collettivamente anche come "le Parti";

**PREMESSO CHE:**

- il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 ha posto norme in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e ha abrogato il Regolamento (CEE) n. 339/93;

- il Regolamento (CE) n. 765/2008 ha stabilito al n. 15 dei consideranda iniziali che "lo scopo dell'accreditamento è attestare in modo autorevole la competenza di un Organismo ad eseguire attività di valutazione della conformità" e che "gli Stati Membri non dovrebbero mantenere più di un Organismo Nazionale di Accreditemento e dovrebbero garantire che tale Organismo sia organizzato in modo da salvaguardare l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività";
- l'art. 4, comma 1, della Legge n. 99 del 2009, per assicurare la pronta applicazione del Capo II del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio sopra citato, ha disposto che "il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri interessati, deve provvedere alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico Organismo Nazionale autorizzato a svolgere attività di Accreditemento";
- il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministeri dell'Interno, delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute, dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, della Difesa, ha emanato in data 22 dicembre 2009 un Decreto Interministeriale per disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento dell'unico Organismo Nazionale, nonché la definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento e le modalità di controllo dell'Organismo da parte dei Ministeri interessati;
- i Ministeri sopra citati, in data 22 dicembre 2009, hanno emanato un Decreto Interministeriale per designare ACCREDIA, Associazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica di diritto privato, quale Organismo Nazionale Italiano di Accreditemento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge 23 luglio 2009, n. 99.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il Decreto del Ministro dell'Interno 4 giugno 2014, n. 115, prevede che il Dipartimento della P.S. dispone il riconoscimento degli Organismi di Certificazione indipendente della conformità degli Istituti e dei Servizi di Vigilanza privata e la loro iscrizione presso un elenco tenuto dallo stesso Dipartimento;
- che l'art. 3 del medesimo Decreto prevede, tra i requisiti richiesti ai fini del riconoscimento quale Organismo di Certificazione indipendente per la valutazione della conformità degli Istituti di Vigilanza ai parametri del D. M. 1 dicembre 2010, n. 269, l'accREDITamento di tali Organismi presso un Ente di Accreditemento designato da uno Stato Membro dell'Unione Europea;
- ACCREDIA svolge attività di accREDITamento di Organismi che effettuano valutazioni di conformità e può svolgere tale attività anche nei settori riservati ad attività delle Pubbliche Amministrazioni, secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia, sulla base di specifici mandati e su formale iniziativa delle Amministrazioni competenti;
- ACCREDIA svolge tale attività sulla base dei criteri tecnici e scientifici, in conformità alle norme emanate a livello internazionale, europeo e nazionale da ISO/IEC, CEN/CENELEC, UNI/CEI, nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica;

- ACCREDIA, ai sensi del suo Statuto e del Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto medesimo, ha tra gli altri compiti quelli di:
  - verificare che i Soggetti che svolgono attività di valutazione di conformità, possiedano i requisiti prescritti e di vigilare sul mantenimento di tali requisiti nel tempo;
  - operare in ambito volontario e, su incarico nonché sotto il controllo della Pubblica Amministrazione, svolgere compiti di accreditamento, qualificazione, controllo e sorveglianza negli ambiti di competenza pubblica, sulla base di specifici incarichi formali, anche mediante Convenzioni che ne fissano limiti e condizioni;
  - intrattenere rapporti con Organismi di accreditamento di altri Paesi, nonché con gli Organismi sopranazionali ed internazionali operanti in materia di accreditamento, anche al fine di promuovere e stipulare Accordi di Mutuo Riconoscimento o reciprocità;
  - aderire all'Organismo Europeo di riferimento EA, ed alle verifiche *inter pares* da esso condotte, al fine di partecipare al relativo Accordo di Mutuo Riconoscimento EA MLA;
- il Dipartimento della P.S. intende realizzare una collaborazione con l'Ente di Accreditamento Nazionale italiano per ottimizzare i processi e realizzare un puntuale e proficuo scambio informativo.

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E SPECIFICATO,  
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**ART. 1**

**PREMESSE ED ALLEGATI**

**1.** Le premesse, nonché i riferimenti ivi contenuti allo Statuto ed al Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto di ACCREDIA, formano parte integrante e sostanziale del presente Atto e si intendono espressamente ed integralmente richiamate e riportate nello stesso.

**ART. 2**

**OGGETTO ED OBIETTIVI DELLA CONVENZIONE**

**1.** La Convenzione ha per oggetto, così come previsto e stabilito dall'art. 8 del Decreto del 22 dicembre 2009, la definizione dei rapporti di collaborazione tra il Dipartimento della P.S. ed ACCREDIA.

**2.** La collaborazione, in particolare, è finalizzata a:

- garantire il buon funzionamento del Sistema di Accreditamento nei settori di competenza del Dipartimento della P.S.;
- assicurare, in particolare, il necessario scambio informativo, semplificando le procedure di comunicazione, tra ACCREDIA e il Dipartimento della P.S. in ordine all'accREDITamento degli Organismi di Valutazione della Conformità che intendono richiedere il riconoscimento quale Organismo di Certificazione indipendente, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno 4 giugno 2014, n. 115;
- individuare procedure di accreditamento nei settori di competenza univoche e condivise;

- uniformare, organizzare e razionalizzare le attività di accreditamento nel settore della sicurezza privata, nel rispetto delle disposizioni di Legge e Regolamento, nonché in coerenza con i principi della qualità, della sicurezza, della salute, della tutela ambientale e della protezione dei Consumatori;
- sviluppare le attività di valutazione e di controllo degli Organismi di Valutazione della Conformità nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale, europea ed internazionale, nonché delle competenze dei Ministeri.

### **ART. 3**

#### **OGGETTO DELL'ATTIVITÀ DI ACCREDITAMENTO**

- 1.** ACCREDIA rilascia gli accreditamenti, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e 17065 e alle Guide Europee di riferimento, ove applicabili, per gli Organismi che intendono svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali del Decreto del Ministro dell'Interno 4 giugno 2014, n. 115 - Disciplina delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per l'espletamento dei compiti di certificazione della conformità degli Istituti e dei Servizi di Vigilanza Privata, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2014 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2.** Ulteriori indicazioni tecniche, incluse variazioni delle modalità di verifica di cui al successivo art. 4, potranno essere concordate direttamente tra ACCREDIA ed il Dipartimento della P.S., in particolare per tenere conto dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento, garantire l'efficacia delle attività di verifica, favorire il necessario raccordo con le attività di sorveglianza del mercato e contenere gli oneri finanziari dell'accreditamento.

### **ART. 4**

#### **PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO**

- 1.** ACCREDIA rilascia i Certificati di accreditamento in conformità al disposto del precedente art. 3.
- 2.** Per ciascun accreditamento rilasciato, ACCREDIA svolge le seguenti attività:
  - esame documentale con redazione del relativo Rapporto;
  - verifica presso la sede dell'Organismo ove applicabile, in base a quanto definito nel Regolamento ACCREDIA RG-01 Parte Generale e nei Regolamenti specifici per standard di accreditamento (RG-01-02 per la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e RG-01-03 per la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065), con redazione del relativo rapporto;
  - verifiche in accompagnamento, con eventuale campionamento, in base a quanto definito nel Regolamento ACCREDIA RG-01 Parte Generale e nei Regolamenti specifici per standard di accreditamento (RG-01-02 per la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e RG-01-03 per la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065), con redazione dei relativi rapporti;
  - visite di sorveglianza con cadenza annuale, con eventuale campionamento, in base a quanto definito nel Regolamento di ACCREDIA RG-01 Parte Generale e nei Regolamenti specifici per standard di accreditamento (RG-01-02 per la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e RG-01-03 per la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065).
- 3.** Per quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, ACCREDIA applicherà le norme tecniche UNI CEI EN ISO/IEC pertinenti, i documenti EA, IAF, ILAC, nonché i propri Regolamenti e Circolari nelle più recenti revisioni applicabili.

**4.** I Certificati di accreditamento hanno validità quadriennale, fatte salve le proroghe previste dai Regolamenti ACCREDIA.

**5.** Per quanto riguarda gli Organismi di Certificazione già accreditati negli schemi di accreditamento e certificazione specifici da Enti di accreditamento riconosciuti dai singoli Stati Membri della Comunità Europea in base al Reg. EU 765/2008, e firmatari degli Accordi EA MLA per lo specifico schema di accreditamento, ACCREDIA condurrà una attività di riconoscimento di tali accreditamenti, con una modalità analoga a quella condotta nei confronti degli Organismi accreditati direttamente da ACCREDIA, in coerenza con quanto disposto dalle regole europee in tema di *cross frontiers*. Gli Organismi di accreditamento esteri, in base al documento EA-2/13 M:2012, devono infatti svolgere attività di accreditamento in ambiti cogenti con la collaborazione dell'Ente di accreditamento locale.

## **ART. 5**

### **COMITATO SETTORIALE DI ACCREDITAMENTO**

**1.** Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto di ACCREDIA, sono stati costituiti Comitati Settoriali di Accreditamento, competenti a deliberare il rilascio, l'estensione, il rinnovo, la sospensione, la riduzione o la revoca degli accreditamenti indicati al precedente art. 3.

**2.** Per quanto riguarda il D. M. 4 giugno 2014, n. 115, in continuità con il precedente periodo, la competenza viene attribuita al Comitato Settoriale di Accreditamento del Dipartimento Certificazione e Ispezione.

## **ART. 6**

### **ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE**

**1.** Per il corretto svolgimento delle attività di valutazione disciplinate dalla presente Convenzione, ed in particolare dei compiti di esame documentale, verifiche in sede ed in accompagnamento e sorveglianza, come meglio specificate nelle procedure di accreditamento di cui al precedente art. 4, ACCREDIA impiegherà propri Ispettori/Esperti qualificati, nel rispetto dei requisiti di cui alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011.

**2.** Per la qualificazione degli Esperti Tecnici e degli Ispettori da utilizzare per l'accREDITAMENTO degli Organismi richiedenti l'autorizzazione di cui alle Direttive elencate al precedente art. 3, si applicheranno le procedure e le pertinenti regole di ACCREDIA, in particolare per quel che concerne i requisiti di competenza e imparzialità ed i compensi.

## **ART. 7**

### **TARIFFE**

**1.** Per l'attività di accreditamento oggetto della presente Convenzione, ACCREDIA applicherà il proprio Tariffario, nel rispetto delle determinazioni della Commissione di Sorveglianza Interministeriale di cui all'art. 6 del Decreto 22 dicembre 2009.

**2.** In applicazione della presente Convenzione, ACCREDIA fornirà annualmente al Ministero dell'Interno e agli altri Ministeri competenti evidenza del rispetto dei principi stabiliti dall'art. 7, comma 1, del Decreto del 22 dicembre 2009.

## **ART. 8**

### **MONITORAGGIO E CONTROLLI**

**1.** Il Dipartimento della P.S. effettua periodicamente il monitoraggio sull'attività di ACCREDIA, attraverso il Piano di Sorveglianza approvato dalla Commissione di Sorveglianza Interministeriale di cui all'art. 6 del Decreto 22 dicembre 2009, in base al quale ciascuno dei Ministeri che ne fanno parte effettua periodicamente un'opportuna azione di monitoraggio e controllo sull'attività svolta da ACCREDIA per la concessione, il mantenimento ed il rinnovo degli accreditamenti degli Organismi soggetti alle autorizzazioni Ministeriali.

**2.** Al fine di realizzare lo scambio informativo di cui all'art. 2, comma 2, della presente Convenzione, ACCREDIA si impegna a comunicare al Dipartimento della P.S. secondo le modalità definite congiuntamente:

- gli accreditamenti rilasciati nonché le revoche, le sospensioni e le riduzioni disposte a seguito delle Delibere del Comitato Settoriale di Accreditamento;
- le scadenze dei Certificati di Accreditamento, per gli Organismi che non procedono al rinnovo dell'Accreditamento;
- i provvedimenti sanzionatori, corredati da adeguata motivazione;
- i reclami e le segnalazioni pervenuti in merito all'attività degli Organismi accreditati, riepilogati nell'ambito della Relazione Annuale sul funzionamento di ACCREDIA;
- i ricorsi presentati dagli Organismi accreditati, e le decisioni assunte in merito dalla Commissione d'Appello di ACCREDIA, corredate di motivazione.

## **ART. 9**

### **RICORSI**

**1.** Per i ricorsi avverso le decisioni di ACCREDIA, si applica lo Statuto dell'Ente vigente al momento della decisione oggetto del ricorso.

## **ART. 10**

### **DURATA DELLA CONVENZIONE**

**1.** La presente Convenzione entra in vigore alla data di prima sottoscrizione ed avrà durata di quattro anni.

**2.** Alla scadenza dovrà essere esplicitamente rinnovata. Non è ammesso il tacito rinnovo.

**ART. 11**  
**ONERI FISCALI**

**1.** L'imposta di bollo dovuta fin dall'origine ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 642/1972 (Allegato "A" parte prima della Tariffa), è a carico di ACCREDIA (assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.M. 17 giugno 2014).

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, lì 21 febbraio 2019

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
**PREFETTO DOTT. STEFANO GAMBACURTA**

**ACCREDIA**  
**L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO**  
**ING. GIUSEPPE ROSSI**